



COMUNE DI GENOVA

Direzione Protezione Civile

ORDINANZA DEL SINDACO

ATTO N. ORD 85 DEL 21/03/2024

OGGETTO: CONVALIDA DI CHIUSURA PORZIONE DI GIARDINO DI PERTINENZA DEL CIVICO 29 INTERNO 1 DI VIA SAN PANTALEO, DI AREA USO PARCHEGGIO RICADENTE SU TERRENO SEZIONE A FOGLIO 18 MAPPALE 241 E DEL SOTTOSTANTE TRATTO FERROVIARIO LINEA GENOVA-CASELLA PER PERICOLO ESTERNO.

Il Sindaco

Visto l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti, contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica.

Premesso che:

- in data 13/03/2024 il personale dell'Ufficio di Pubblica Incolumità è intervenuto, su richiesta di una squadra di Vigili del Fuoco, in Via San Pantaleo, a seguito di segnalazione di cedimento del muro di contenimento di terrazzo identificato al catasto terreni alla sezione A foglio 18 mappale 309, di pertinenza dell'interno 1;
- in sede di sopralluogo, si è appurato:
 - l'effettivo cedimento di porzione del muro di contenimento sul versante sovrastante il tracciato ferroviario della linea Genova-Casella;
 - un generalizzato cedimento della restante parte di giardino pertinenziale che affaccia sempre sul versante della tratta ferroviaria, inclusa la presenza di un sifonamento nei pressi dell'angolo con il terreno identificato al catasto terreni alla sezione A foglio 18 mappale 241;
 - lesioni e avanzato stato di ammaloramento dei muri di contenimento dell'area uso parcheggio ricadente all'interno del terreno identificato al catasto terreni alla sezione A foglio 18 mappale 241, anch'essa con affaccio principale sulla ferrovia Genova-Casella;
- non potendo escludere evoluzioni peggiorative, si è ritenuto concordemente con il

Documento sottoscritto digitalmente

funzionario dei VV.F. di interdire sia la porzione del giardino privato che la porzione adibita a parcheggio;

Considerato che all'interno della Relazione Tecnica prot. n. 147170.I del 19/03/2024, relativa al sopralluogo di pronto intervento del 13/03/2024, emerge la sussistenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza richiesti ai sensi del menzionato art. 54 ai fini dell'adozione del presente provvedimento;

Dato atto delle eccezionali ragioni di incombenza del pericolo, che hanno richiesto interventi di immediata necessità ed urgenza, giustificando l'omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241;

Dato atto altresì che del provvedimento cautelativo di interdizione è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 giusta Nota prot. n. 139857.U del 14/03/2024;

Considerato che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Direttore Dott. Gianluca Giurato, Responsabile del Procedimento, che è incaricato di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;
- con la sottoscrizione della proposta del presente atto il Direttore attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, in qualità di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

CONVALIDA

le disposizioni cautelative, come già verbalmente disposte in data 13/03/2024, di:

- interdizione di porzione di giardino pertinenziale dell'appartamento interno 1 di Via San Pantaleo civico 29 identificato al catasto terreni alla sezione A foglio 18 mappale 309;
- interdizione di porzione di manufatto uso parcheggio/area sosta ricadente su terreno identificato al catasto terreni alla sezione A foglio 18 mappale 241;
- chiusura del tratto di ferrovia Genova-Casella sottostante al tratto di versante oggetto di dissesto e indicativamente tra palo n. 86 e palo n. 95;

come rappresentato nell'allegato grafico facente parte integrante e sostanziale del presente atto.

DISPONE

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Segreteria Organi Istituzionali, per la notifica agli interessati nelle forme di Legge;

Documento sottoscritto digitalmente

- all'Area Corpo di Polizia Locale - Direzione Protezione Civile - Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;
- all'Area Corpo di Polizia Locale - Direzione Territorio - Unità Territoriale Valbisagno - ed al Municipio IV Media Val Bisagno, per conoscenza e quanto di competenza;
- alla Direzione Strade per conoscenza e quanto di competenza;
- alla Direzione Idrogeologia e Geotecnica Espropri e Vallate per conoscenza e quanto di competenza;
- alla Direzione Politiche delle Entrate - Ufficio TARI/IMU, per conoscenza;
- all'Ufficio Toponomastica - Sicurezza e Qualità, per conoscenza;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per conoscenza;
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL VICESINDACO
PIETRO PICIOCCHI

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.




COMUNE DI GENOVA

ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO: CONVALIDA DI CHIUSURA PORZIONE DI GIARDINO DI PERTINENZA DEL CIVICO 29 INTERNO 1 DI VIA SAN PANTALEO, DI AREA USO PARCHEGGIO RICADENTE SU TERRENO SEZIONE A FOGLIO 18 MAPPALE 241 E DEL SOTTOSTANTE TRATTO FERROVIARIO LINEA GENOVA-CASELLA PER PERICOLO ESTERNO.

ALLEGATO GRAFICO



- porzione interdetta del giardino di pertinenza di Via S. Pantaleo, 29 interno 1
- chiusura di porzione di parcheggio insistente sul terreno CT sez. A foglio 18 mappale 241
- tratto di ferrovia AMT Genova-Casella interdetto per pericolo esterno

Figura 1: AREE ESTERNE SOGGETTE A TEMPORANEA INTERDIZIONE CON DIVIETO DI ACCESSO (grafica non in scala, fonte Geoportale comunale su base C.T.C.)